

San Donato Milanese, 26.09.2002  
OPER/prot. n. 27

Da: Ing. Ferrari

A: Sig. Ruzzier / Livorno  
Sig. Valongo / ESA S.p.A. (Torre C 8° P)

ENIPOWER	
Stabilimento di Livorno	
R	- 1 UTI. 2002
O	Pistone
X	Ruzzier
X	imp. Kammipien'
X	dot. Fischer'
X	dot. Mollica
X	dot. Esposito



x imp. Kammipien'


*de conoscere  
performance per  
le specifiche  
res. possibili  
ed applicative  
A. Valongo*

**Oggetto: Contratto Servizi AgipPetroli - Raffineria di Livorno  
Periodo 1.1.2002 ÷ 31.12.2004**

Per quanto di Vs. competenza si trasmette copia del contratto in oggetto.

Cordiali saluti.

Ing. Gianfranco Ferrari



## CONVENZIONE

### PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL SITO DI LIVORNO

Tra

la Società **AGIP PETROLI S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Laurentina n° 449, capitale sociale di Euro 944.280.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese del Tribunale di Roma al n° 5405/77, al R.E.A. di Roma n° 421914, Codice Fiscale 02929200588, Partita IVA 01136161005, qui di seguito denominata "AgipPetroli", da una parte

e

la Società **ENI POWER S.p.A.**, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni n°1, capitale sociale deliberato di Euro 589.697.849,94, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 409.697.849,67, iscritta presso il Registro delle Imprese del Tribunale di Milano al n° 263139/1999, al R.E.A. di Milano al n° 1600596, Codice Fiscale e Partita IVA 12958270154, qui di seguito denominata "EniPower", dall'altra  
(di seguito anche denominate collettivamente "Parti" ed ognuna singolarmente "Parte").

### **PREMESSO CHE**

- a) - in data 18.12.2000 AgipPetroli ha conferito ad EniPower, con atto del Notaio Dott. Ciro De Vincenzo, efficace dal giorno 1 gennaio 2001, la proprietà del complesso costituito dalla Centrale Termoelettrica con annessi impianti minori di produzione utilities (d'ora in poi indicati anche come "CTE")


f

m/rew d

già facenti parte della Raffineria di Livorno (di seguito indicata come "Raffineria"), l'una e l'altra d'ora in poi denominate complessivamente "Sito";

- b) - AgipPetroli, nell'ambito del Sito, possiede infrastrutture ed impianti (venendo tali infrastrutture ed impianti di seguito definiti "Impianto/i") atti alla prestazione di servizi industriali (d'ora in poi indicati come "Servizio/i"), come dettagliato nei contratti collegati alla presente Convenzione, ad EniPower;
- c) - gli Impianti sono dimensionati e organizzati tenendo conto delle attuali necessità, note alle Parti, di AgipPetroli e di EniPower;
- d) - AgipPetroli intende prestare ed EniPower intende utilizzare in tutto o in parte tali Servizi;
- e) - AgipPetroli ed EniPower intendono regolare i reciproci rapporti al fine di assicurare nel modo migliore un corretto funzionamento dei rispettivi impianti produttivi;
- f) - in data 19.12.2001 AgipPetroli ed EniPower hanno sottoscritto un accordo (Riferimenti: EniPower COMM/GF/gm Prot.238 del 19.12.01; AgipPetroli GEIND/UTES/LP/vm del 19.12.01) nel quale hanno, tra l'altro, stabilito condizioni e termini per la prestazione dei Servizi, concordandone la trascrizione nella presente Convenzione.

Tutto ciò premesso ed essendo le premesse, le disposizioni generali e l'appendice di cui alla parte I, i contratti e i relativi allegati di cui alla parte II, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione per la prestazione di Servizi nel Sito di Livorno (di seguito denominata "Convenzione"),



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## PARTE I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 AgipPetroli si impegna a prestare ad EniPower ed EniPower si impegna ad utilizzare i Servizi, alle condizioni generali precisate nella PARTE I della Convenzione (di seguito denominata "Convenzione PARTE I"), nonché a quelle specifiche indicate nei contratti di cui alla parte II della Convenzione (di seguito denominati i "Contratti").

1.2 Eventuali deroghe alle disposizioni contenute nella Convenzione PARTE I dovranno essere esplicitamente indicate nei singoli Contratti.

Fatte salve le deroghe di cui sopra, in caso di difformità fra le norme contrattuali e la Convenzione PARTE I, prevarranno le norme di quest'ultima.

#### ART.2 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI E RESPONSABILITÀ RELATIVE

2.1 Le modalità di prestazione dei Servizi sono stabilite nei relativi Contratti.

2.2 I Servizi saranno resi nel rispetto delle modalità operative, delle procedure, dei regolamenti e delle norme in vigore nel Sito che EniPower dichiara di conoscere ed accettare.

2.3 EniPower si impegna a utilizzare i Servizi con regolare

continuità durante l'anno.

- 2.4** Le Parti si impegnano a concordare di volta in volta variazioni sostanziali delle specifiche tecniche dei Servizi e dei volumi degli stessi, riferibili ai singoli contratti, conseguenti a variazioni di assetto o di funzionamento degli Impianti.

Ove le variazioni sopra descritte richiedessero adeguamenti organizzativi, ampliamenti e/o nuovi investimenti, le Parti concorderanno le soluzioni più adeguate incluso eventuali adeguamenti dei compensi dovuti per i Servizi resi. I costi sostenuti per i suddetti investimenti saranno riconosciuti a termini e condizioni da concordare.

In caso di mancato accordo sulle soluzioni di cui sopra, i Servizi continueranno ad essere resi, nei termini ed alle condizioni precedentemente in vigore, salva comunque la facoltà di disdetta e/o recesso da entrambe le parti ai sensi del successivo Art.7.

- 2.5** AgipPetroli, da parte sua, nella gestione e somministrazione delle prestazioni ha l'obbligo e la responsabilità di avvalersi di personale qualificato, di organizzarsi e predisporre l'erogazione dei Servizi con i criteri della migliore economicità ed efficienza, nella piena compatibilità contestuale del Sito e delle sue interconnessioni. Questo segnatamente perché non derivino ad EniPower disefficienze e/o danni per imperizia nell'erogazione delle prestazioni in parola.

f

~ / RW


2.6 Ciascuna Parte è pienamente ed esclusivamente responsabile delle obbligazioni da essa assunte.

In particolare AgipPetroli è responsabile nei confronti di EniPower della qualità e della completezza delle prestazioni dei Servizi forniti così come da Contratti e pertanto provvederà, senza alcun aggravio di costi per EniPower, alle eventuali integrazioni o sostituzioni di Servizi risultati essere insufficienti o imperfetti.

EniPower, da parte sua, nella gestione ed utilizzo delle prestazioni ricevute ha l'obbligo e la responsabilità di avvalersi di personale qualificato, di organizzarsi e predisporre l'utilizzo dei Servizi ad essa stessi prestati con i criteri della migliore economicità ed efficienza, nella piena compatibilità contestuale del Sito e delle sue interconnessioni. Questo segnatamente perché non derivino ad AgipPetroli disefficienze e/o danni per imperizia nell'utilizzo delle prestazioni in parola da parte EniPower.

2.7 Salvo il caso di dolo o di colpa grave, la responsabilità di AgipPetroli verso EniPower è in ogni caso limitata alle integrazioni e/o sostituzioni di cui al precedente punto 2.6, o, nel caso in cui dette integrazioni e/o sostituzioni risultassero impossibili, inutili o non fossero comunque effettuate da AgipPetroli, all'ammontare pari al Compenso che sarebbe stato dovuto per la parte di Servizi imperfetta o prestata in modo insufficiente.

Restano pertanto escluse ulteriori responsabilità di AgipPetroli


m/rell  


f

sia per danni diretti che indiretti, che a qualsiasi altro titolo, rimanendo queste ad esclusivo carico di EniPower, valendo, in ogni caso, per i danni diretti ai beni la copertura assicurativa di cui al successivo Art.14.

### **ART.3 - COMPENSI**

- 3.1 I compensi (nel seguito "Compensi") dovuti da EniPower ad AgipPetroli quale corrispettivo dei Servizi ricevuti sono definiti nell'Allegato 1, e sono basati su criteri di forfetizzazione.
- 3.2 I Compensi saranno validi per volumi ritirati di Servizi congruenti con l'attuale consistenza degli impianti EniPower.
- 3.3 I Compensi saranno annualmente aggiornati in via automatica mediante l'applicazione dei parametri indicati nell'appendice I, fatto salvo quanto al comma 2.4.
- 3.4 Le Parti si riservano la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere la rinegoziazione dei Compensi qualora sopravvenga una significativa variazione nei presupposti economici e/o organizzativi dei principi tariffari di riferimento con effetto di rendere eccessivamente oneroso il mantenimento degli impegni sottoscritti per una delle Parti. Tale richiesta dovrà essere notificata, dalla Parte interessata all'altra parte, con lettera raccomandata A.R. e l'efficacia dei nuovi Compensi decorrerà 6 (sei) mesi dopo la data di invio della lettera. Le Parti provvederanno in buona fede alla ridefinizione delle Tariffe nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 gg. dalla richiesta. In caso di mancato



accordo, la rideterminazione dei Compensi sarà deferita ad un arbitratore nominato ai sensi dell'art. 1349 c.c. e 1473 c.c..

#### **ART.4 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

4.1 AgipPetroli emetterà fatture, a cadenza mensile, entro l'undicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati prestati i Servizi, con scadenza e pagamento a fine mese data fattura.

Le fatture, eventualmente anticipate a mezzo fax, dovranno essere intestate a:

Eni Power S.p.A.

Piazza Vanoni, 1

20097 San Donato Milanese - MI

fax 0252031808

e inoltrate a:

Eni Servizi Amministrativi S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 3

20097 San Donato Milanese - MI

fax 0252035517

4.2 Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, AgipPetroli procederà al calcolo di eventuali conguagli e/o integrazioni di Compensi relativi all'anno solare precedente, che saranno fatturati o accreditati con valuta e pagamento 30 giorni data documento di conguaglio. Su detti conguagli decorreranno interessi nella misura del tasso applicato dall'ENIFIN S.p.A. per

f

m/rw



le operazioni di breve termine mediamente in vigore nell'anno solare precedente e calcolato per il periodo intercorrente tra il 1 Luglio e la data di emissione del documento di conguaglio.

4.3 Il ritardato pagamento degli importi dovuti rispetto al termine suindicato darà luogo ad interessi di mora, calcolati dalla data di scadenza dei documenti interessati, ad un tasso pari alla media del tasso applicato dall'ENIFIN S.p.A. per le operazioni di breve termine praticato nel periodo considerato, maggiorato di un punto percentuale.

4.4 Qualora EniPower contesti qualsiasi importo fatturato a fronte dei Contratti, la stessa non avrà diritto di sospenderne il pagamento.

In caso di errore manifesto EniPower dovrà comunque pagare le somme richieste, in accordo a quanto ai punti precedenti, ovviamente decurtate dell'errore stesso.

#### **ART.5 - INVESTIMENTI**

Qualora per disposizione di legge o provvedimenti aventi forza di legge nuovi o non conosciuti all'atto della sottoscrizione della Convenzione, si rendessero obbligatori investimenti e/o modifiche relativamente alle attrezzature, Impianti, e/o strutture di proprietà di AgipPetroli, che siano in qualsivoglia modo coinvolte nelle prestazioni dei Servizi oggetto della Convenzione, gli investimenti medesimi saranno effettuati da AgipPetroli medesima, previo accordo scritto con EniPower delle conseguenti modifiche dei compensi. La sottoscrizione

dell'accordo non potrà essere negata senza ragionevoli motivazioni.

**ART.6 - RIDUZIONI TEMPORANEE DELLA FORNITURA DI SERVIZI E CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

6.1 Riduzioni temporanee delle forniture di Servizi che si rendessero necessarie per causa di forza maggiore saranno sopportate da EniPower secondo il programma di priorità, riportato nel Piano di Emergenza esistente nel Sito che EniPower dichiara di conoscere ed accettare e che tiene conto della sicurezza degli impianti e della salvaguardia del Sito.

6.2 EniPower riconosce la necessità di AgipPetroli di effettuare manutenzioni/interventi anche non programmati che possono limitare la disponibilità delle prestazioni oggetto della Convenzione, impegnandosi quindi fin d'ora a non addebitare a AgipPetroli responsabilità alcuna per tali limitazioni di disponibilità.

Le Parti si impegnano a collaborare onde ridurre al minimo gli eventuali inconvenienti derivanti dalle necessità suddette.

In ogni caso AgipPetroli si impegna a comunicare preventivamente per iscritto all'altra Parte la data di inizio e di fine lavori di manutenzione/interventi.

6.3 Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempienze, parziali o totali, agli obblighi posti a suo carico dalla Convenzione o dalla legge, qualora tali inadempienze derivino da qualsiasi causa al di fuori del ragionevole controllo delle

Parti, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i tipi di serrata e di sciopero, eventi naturali, caso fortuito, provvedimenti di legge o della Pubblica Amministrazione.

Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto, anche a mezzo fax, l'altra Parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione, al fine di concordare di comune accordo le soluzioni più opportune, e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per eliminare tale evento di forza maggiore nel più breve tempo possibile.

#### **ART.7 - DURATA**

La Convenzione, e i Contratti ad essa collegati, entrano in vigore dal 1° gennaio 2002 ed avrà termine il 31 Dicembre 2004; alla sua scadenza sarà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 3 (tre) anni, a meno di disdetta di una delle Parti tanto riferita alla Convenzione che ad uno o più Contratti, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. inviata almeno 12 (dodici) mesi prima della loro scadenza originaria o rinnovata.

#### **ART.8 - SISTEMA INFORMATIVO**

EniPower prende atto che in AgipPetroli è in funzione un sistema informativo denominato SITAM Area 2 basato su piattaforma SAP R3, per la gestione di :

f

m/AM

- Manutenzione (prestazioni e materiali);
- Prestazioni di esercizio;
- materiali di esercizio
- magazzino
- contabilità

e conseguentemente le informazioni e le evidenze contabili su tali attività saranno rilevate tramite il suddetto sistema informativo che EniPower dichiara di conoscere ed accettare.

#### **ART.9 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI**

9.1 Posto che le condizioni contenute nella presente Convenzione e nei Contratti, si intendono valide nel presupposto che, e fino a quando, AgipPetroli ed EniPower siano nel gruppo ENI come Società controllate o Divisioni ENI, essendo necessaria in caso diverso una revisione concordata di termini e condizioni, nessuna delle Parti potrà cedere la Convenzione o uno o più dei Contratti a terzi, anche in caso di contestuale cessione dell'azienda o di suoi rami, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso non potrà essere negato senza ragionevoli motivazioni.

Ai fini di questa disposizione non è considerata "terza" qualsiasi società controllante la Parte cedente, o da quest'ultima controllata, come pure qualsiasi società che unitamente alla Parte cedente si trovi sotto il controllo di una medesima altra società, intendendosi per controllo quello previsto dall'art. 2359 c.c.

f

M/elli

9.2 Le Parti si impegnano a vincolare al rispetto integrale della Convenzione eventuali successori e/o cessionari, sia in entità parziale che globale, nella proprietà delle rispettive Aziende.

**ART.10 - CONSERVAZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI**

L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole della Convenzione non determinerà l'invalidità o l'inefficacia dell'intera Convenzione.

Le Parti si impegnano a sostituire immediatamente le eventuali clausole invalide od inefficaci con altre clausole valide ed efficaci che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole invalide od inefficaci.

**ART.11-OSSERVANZA DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI INTERNI**

AgipPetroli si impegna a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e/o incaricati che operano entro le aree o gli ambiti di competenza di EniPower, i regolamenti e le disposizioni di carattere interno in vigore presso quest'ultima. Il medesimo impegno viene assunto da EniPower, anche per i suoi dipendenti e/o incaricati che operano o transitano a qualsiasi titolo nelle aree o negli ambiti di competenza di AgipPetroli .  
Danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di tali regolamenti e disposizioni di carattere interno saranno a carico della Parte inadempiente.

f

~ / reu

## **ART.12 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e le notificazioni da effettuarsi ai sensi della Convenzione saranno effettuate per iscritto con lettera raccomandata A.R. da inviare ai seguenti indirizzi:

### **AgipPetroli S.p.A.**

Utilities e Servizi

Via Laurentina 449

00142 ROMA

### **Eni Power S.p.A..**

Unità Operazioni

Piazza Vanoni, 1

20097 San Donato Milanese (MI)

o a diverso indirizzo che verrà comunicato per iscritto da una Parte all'altra.

## **ART.13 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA**

### **SEGRETEZZA - OSSERVANZA DELLA LEGGE 675/96**

13.1 AgipPetroli ed EniPower manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con la prestazione dei servizi e si impegnano a far sì che identico impegno sia assunto anche dalle persone che operano alle loro dipendenze o per loro incarico. Tali impegni permangono per i 5 (cinque) anni

f


m/relw

successivi alla cessazione della Convenzione, per qualsiasi causa.

Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

- a) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
- b) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- c) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- d) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

**13.2** Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'esecuzione della Convenzione, potranno scambiarsi dati personali così come definiti nella legge n. 675 del 31.12.1996. Pertanto le Parti si impegnano a trattare i suddetti dati nel rispetto di quanto previsto dalla citata legge e dai successivi adeguamenti normativi alla stessa, ivi compreso il D.P.R. nr. 318 del 28 luglio 1999 in materia di sicurezza dei dati personali.



#### **ART.14 - ASSICURAZIONI**

Ciascuna Parte sopporterà le conseguenze economiche dei danni subiti ascrivibili alle responsabilità dell'altra Parte, inclusi gli importi di eventuali franchigie e, salvo i casi previsti dalla Legge, si impegna a non esercitare pretese, richieste o azioni nei confronti dell'altra Parte per ogni risarcimento conseguente.

Ciascuna Parte si impegna ad inserire nella propria polizza a copertura dei danni subiti dai propri impianti una rinuncia al diritto di rivalsa degli assicuratori nei confronti dell'altra Parte. EniPower si impegna a stipulare e mantenere in vita per tutta la durata del presente contratto polizza RCVT a copertura dei danni cagionati a terzi (esclusa AgipPetroli) nell'esercizio delle proprie attività con un adeguato massimale.

EniPower provvederà alla stipula di una copertura assicurativa CAR/EAR (All risk montaggio) per i lavori di montaggio e di costruzione e manutenzione nell'interesse di AgipPetroli e degli appaltatori e/o loro subappaltatori.

#### **ART.15 - CONTROVERSIE**

15.1 Tutte le controversie derivanti dalla Convenzione e/o dai Contratti, comprese quelle relative alla loro validità, interpretazione esecuzione saranno deferite ad un collegio arbitrale nominato secondo le disposizioni del Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale di Milano, che le Parti dichiarano di ben conoscere e di accettare.

f

r/wh



Le Parti in deroga all'articolo 11 del citato Regolamento, convengono che la sede dell'arbitrato sarà Roma, nel domicilio eletto dal collegio arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e di diritto.

**15.2** Le Parti, almeno fintanto che rimarranno nel comune controllo del Gruppo ENI, si impegnano prima di adire l'arbitrato di cui sopra a procedere ad un preventivo tentativo di composizione amichevole nello spirito di collaborazione che permea i rapporti fra le diverse società per la composizione dei conflitti nel Gruppo ENI.

**15.3** Il predetto tentativo di conciliazione dovrà comunque essere espletato entro sessanta giorni dalla contestazione iniziale della Parte interessata. Decorso tale termine le Parti potranno far ricorso all'Arbitrato ai sensi del precedente art. 15. 1.

#### **ART.16 -VARIE**

La Convenzione è firmata in due esemplari, ognuno dei quali può considerarsi un originale, uno per AgipPetroli e uno per EniPower.

La Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a carico della Parte richiedente la registrazione.


La Convenzione annulla e sostituisce ogni altra intesa o accordi intercorsi tra le Parti sulla materia da essa regolata.

Qualsiasi modifica della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti delle Parti.

I Compensi tutti indicati nella Convenzione e così come

f

~ / x u u



ciascuna delle loro componenti sono quotati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto, che verrà computata ed addebitata a EniPower, secondo le modalità e le aliquote di tempo in tempo in vigore.

Per quanto non previsto dalla Convenzione si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto


Roma / Milano, li

24 SET, 2002

**AgipPetroli S.p.A.**


**EniPower S.p.A.**

  
**RAFFINAZIONE**  
Il Direttore Generale  
Ing. Alberto Alberti

  
L'Amministratore Delegato  
(Dr. Giovanni Locanto)







## APPENDICE I

### ADEGUAMENTO COMPENSI

#### DEFINIZIONE DEI PARAMETRI

Con riferimento all'Art. 3.2 della Convenzione PARTE I, i Compensi saranno aggiornati sulla base dei seguenti parametri:

$L_n$  = aliquota costo del lavoro con aggiornamento annuale

$L_n = 1$  per l'anno 2002

Per gli anni successivi  $L_n$  si calcola utilizzando la seguente formula:

$$L_n = L_{n-1} * (1 + I_n)$$

dove:

$I_n$  = Indice percentuale di variazione del "LABOUR COST PER EMPLOYEE/INDUSTRY" riportato nella "Tabella indicatori per l'Economia Italiana" facente parte del fascicolo "QUADRO DI RIFERIMENTO ECONOMICA ED ENERGETICO DEL GRUPPO ENI" edito da ENI (Edizione di riferimento : mese di Settembre dell'anno precedente a quello relativo all'aggiornamento delle tariffe)